

**REGOLAMENTO (CE) N. 1101/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 giugno 1996**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione**  
**del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1479/95 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno stabilire i suddetti quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2225/92 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 10 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 91.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 40.